



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Silvio Amoresano

- Presidente -

Sent. n.

Oronzo De Masi

- Relatore

C.C. 19/1/2016

Enrico Manzon

R.G. n. 30010/2015

Alessio Scarcella

Alessandro M. Andronio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

MG

, nato a Teolo il **X** 1952

avverso la ordinanza in data 15/5/2015 del Tribunale del Riesame di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito il difensore, avv. Maurizio Conti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 15/5/2015, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da **MG**, legale rappresentante della **I** s.r.l., indagato del reato p. e p. dall'art. 10 ter D. Lgs n. 74 del 2000, in relazione all'omesso versamento del tributo IVA per l'anno 2012, per un ammontare di euro 1.338.731,00, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 8-9/4/2015, ex artt. 321 e 322 ter c.p.p., sulle disponibilità liquide della società, e sui beni dell'autore materiale del reato, sino alla concorrenza del valore del debito tributario.

Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento, per il seguente motivo:

Violazione di legge ex art. 321, comma 2, c.p.p., in relazione agli artt. 322 c.p. e 1, comma 143, L. 24/12/2007 n. 244, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, avendo l'indagato richiesto ed ottenuto, alcuni mesi prima dell'adozione della misura cautelare reale, la rateizzazione del debito e cominciato ad effettuare, alle scadenze, contemplati versamenti.

Nel motivo di doglianza si evidenzia come il percorso solutorio delle pendenze con l'Erario, tipizzato dal legislatore D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, sarebbe frustrato dal sequestro in atto e si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la necessità della ricorrenza del requisito in oggetto sussiste anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca per equivalente, conclusione imposta in ogni caso da una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni che regolano il sistema delle cautele.

Con memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. depositata il 4/1/1016, il ricorrente espone ulteriori argomenti a sostegno della richiesta di annullamento della impugnata ordinanza, richiamandosi alle novità normative introdotte dal D.Lgs 24/9/2015 n. 158 e segnatamente alla circostanza che l'art. 12 bis, comma 2, del D.Lgs n. 74 del 2000, fa riferimento, ai fini di escludere la confisca anche in presenza di un sequestro, non già all'effettivo versamento, ma al semplice impegno a versare all'erario da parte del contribuente, che opera quale causa di non punibilità o circostanza attenuante, nonché al principio del *ne bis in idem* ed alla giurisprudenza CEDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 c.p.p., ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (per tutte, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, va disattesa la censura difensiva concernente la sussistenza del *periculum in mora*, ritenuto dal Tribunale accertamento non rilevante, in quanto la decisione è perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del *periculum*, che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma primo c. p. p., sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni (Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Rv. 263408, Sez. 2, n. 31229 del 26/6/2014, Rv. 260367).

Come infatti più volte già affermato da questa Corte, il sequestro disposto "ex" art. 322 ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di cui, all'art. 321 c.p.p., comma 2, ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato; in tal caso il "periculum" coincide con la confiscabilità del bene (Sez. 2, n. 1454 dell' 11/12/2007, dep. 11/01/2008, Rv. 239433).

Il ricorrente ha poi censurato la decisione pronunciata dal Giudice del riesame, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), perchè nel valutare la prodotta documentazione difensiva, non avrebbe adeguatamente valutato quanto dedotto in relazione all'effetto solutorio del debito tributario, in relazione alla contestazione di omesso versamento dell'IVA per il periodo d'imposta sopra indicato, derivante dall'accordo di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate e dal versamento dei relativi ratei scaduti, come attestato dalle quietanze, atteso che il Collegio della cautela ne aveva negato la rilevanza, ritenendo che tale documentazione non costituisse prova dell'adempimento da parte del contribuente dell'imposta evasa.

Secondo l'orientamento ribadito anche di recente da questa Corte di legittimità, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa, può essere legittimamente mantenuto fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Rv. 263408, Sez. 3, n. 46726 del 12/07/2012, Rv. 253851, Sez. 3, n. 10120 del 01/12/2010 - dep. 11/03/2011, Rv. 249752)

E' stato evidenziato come la *ratio legis* contenuta nelle norme che prevedono il sequestro e la confisca per equivalente nei reati tributari, imponga di ritenere che solo l'adempimento completo dell'obbligazione tributaria faccia venir meno la ragione giustificativa della misura

ablatoria, non rilevando quindi ai fini della revoca della misura la mera rateizzazione del pagamento (che rileva sul piano amministrativo - tributario determinando la sospensione della procedura esecutiva di recupero), non essendo questa un'ipotesi equiparata all'adempimento. Tuttavia, come si rileva dalla lettura della citata sentenza 46726/2012, se è ben vero che il mantenimento della misura ablativa è giustificato fino al momento in cui si realizza il recupero completo delle imposte evase a favore dell'amministrazione finanziaria, con corrispondente *deminutio* del patrimonio personale del contribuente (momento superato il quale non ha più ragione di essere mantenuto in vita il sequestro preventivo), è altrettanto innegabile che il raggiungimento di un accordo per la rateizzazione del debito tributario con l'Amministrazione finanziaria non possa esplicare i suoi effetti soltanto nel limitato campo amministrativo, dovendosene estendere la portata anche nel campo penale, finendo necessariamente per incidere sul *quantum* della somma sequestrata per equivalente, in relazione al profitto derivato dal mancato pagamento dell'imposta evasa.

Il mantenimento del sequestro preventivo in vista della confisca nel suo *quantum* iniziale, nonostante il pagamento - sebbene parziale - del debito erariale, darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato (Sez. 3, n. 3260 del 4/4/2012 - dep. il 22/1/2013, Rv. 254679).

E' appena il caso di ricordare che, per analoghe ragioni, questa Corte ha concluso che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa non possa essere mantenuto qualora, a seguito di procedura coattiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dall'agente della riscossione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72 bis, il debito di imposta sia stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l'Amministrazione finanziaria, posto che, per effetto di questa operazione solutoria, non residua all'indagato alcun indebito arricchimento o vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (Sez. 3, n. 6635 dell' 8/1/2014, Rv. 258904).

Ne discende dunque che man mano che pagherà le rate concordate, il M potrà richiedere al giudice della cautela di ridurgli l'importo del sequestro in atto, cosa che il Tribunale del Riesame di Venezia non ha ritenuto di fare.

L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio al Giudice del riesame che, nel rideterminare l'entità della somma sequestrabile per equivalente - accertamento di fatto non operabile in sede di legittimità - si atterrà a quanto affermato da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione dell'entità della somma sequestrabile e rinvia al Tribunale di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016.

Il Consigliere estensore

Oronzo De Masi



Il Presidente

Silvio A

DEPOSITATA IN CANCELLERIA